

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI LUSERNETTA, PERRERO, PRALI, PRAMOLLO E SALZA DI PINEROLO IN

ATTUAZIONE DELL'ART.98 COMMA 3 TUEL, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI

SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemila----- il giorno del mese di -----,

TRA I SINDACI DEL:

Comune di Lusernetta, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.

Maurino Alex, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Comune di Perrero, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra

Richaud Laura, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Comune di Prali, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Tron Eraldo,

il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Comune di Pramollo, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.

Costantin Renzo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Comune di Salza di Pinerolo, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.

Sanmartino Ezio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Premesso:

che il Comune di Lusernetta con delibera di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Perrero con delibera di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Prali con delibera di C.C. n. del

esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Pramollo con delibera di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge e il Comune di Salza di Pinerolo con delibera di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, hanno approvato la presente Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Segreteria comunale in forma associata (art. 98 comma 3 TUEL e art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997) si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Lusernetta (**Classe IV**), di Perrero (**Classe IV**), di Prali (**Classe IV**), di Pramollo (**Classe IV**) e di Salza di Pinerolo (**Classe IV**), Provincia di Torino, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi della conduzione di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni previste dalla Legge, dagli Statuti, dai Regolamenti, dai Contratti Collettivi Nazionali e decentrati.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Perrero assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 4 (quattro) decorrenti dal 1 febbraio 2025.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente i quattro anni per uno dei seguenti motivi:

a) determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio comunale della Amministrazione che per prima sarà interessata ad una tornata elettorale comunale.

Tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 sessanta giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla notifica agli

altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario comunale

ricoprirà l'incarico di Segretario comunale nel Comune capo-convenzione, salvo

diverso accordo fra le parti.

b) Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento

del Segretario comunale titolare. In tali ipotesi il Segretario comunale dovrà dare

comunicazione con regolare preavviso di 30 giorni. In tale fattispecie le

amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione

anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali

intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di

copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della

sede comunale convenzionata da parte di Segretari "in disponibilità", su incarico

della competente ex Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il

sistema della scavalco anche con incarichi singoli da parte dei nove comuni

potendosi, in tale frangente, considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della

convenzione).

c) Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto

deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli comunali. In tali ipotesi i Sindaci, d'intesa

tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il

Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra

le parti, il Segretario comunale ricoprirà l'incarico di Segretario comunale nel Comune

capo-convenzione di Perrero. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di

Segreteria dovrà essere data comunicazione a cura del Comune capo-convenzione

alla competente ex sezione regionale dell'Agenzia autonoma, per l'adozione dei

successivi provvedimenti di competenza.

d) È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 180

(centottanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge.

ART. 4 - RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario comunale instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Lusernetta, Perrero, Prali, Pramollo e Salza di Pinerolo.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione per quanto non attribuito all'Albo Segretari. Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo convenzione gli istituti giuridici quali congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'ex agenzia autonoma.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario comunale è di competenza del Sindaco del Comune Perrero, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del TUEL, d'intesa con i Sindaci dei comuni di Lusernetta, Prali, Pramollo e Salza di Pinerolo.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Perrero sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in uno dei Comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la

quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell' Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione agli apparati burocratici degli enti tra i Comuni convenzionati ed indicativamente per sei ore presso il Comune di Lusernetta, per undici ore presso il Comune di Perrero, per undici ore presso il Comune di Prali, per quattro ore presso il Comune di Pramollo e per quattro ore presso il Comune di Salza di Pinerolo. I Sindaci dei Comuni e il Segretario comunale stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Perrero, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Le indennità per responsabilità aggiuntive vengono corrisposte direttamente dall'ente capo-convenzione e saranno ripartite con le percentuali di proporzione del servizio, così convenzionato.

L'indennità di risultato viene corrisposta, sentiti i Sindaci dei comuni di Lusernetta, Prali, Pramollo e Salza di Pinerolo, direttamente dall'ente capo-convenzione e saranno

ripartite con le percentuali di proporzione del servizio, così convenzionato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario comunale, saranno erogate dai singoli Comuni in base agli accessi effettuati nei diversi Comuni. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 4 - saranno ripartite come segue:

- a) 16,67% a carico del Comune di Lusernetta;
- b) 30,56% a carico del Comune di Perrero;
- c) 30,56% a carico del Comune di Prali;
- d) 11,11% a carico del Comune di Pramollo;
- e) 11,11% a carico del Comune di Salza di Pinerolo;

Il Comune di Perrero comunicherà ai Comuni di Lusernetta, Prali, Pramollo e Salza di Pinerolo il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I

Comuni di Lusernetta, Prali, Pramollo e Salza di Pinerolo provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – CONSULTAZIONI

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario comunale per garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio convenzionato.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli comunali dei Comuni convenzionati. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Lusernetta

Comune di Perrero

Comune di Prali

Comune di Pramollo

Comune di Salza di Pinerolo